

Regolamento didattico del corso di **Laurea Magistrale in
Lingue e Letterature Europee e Panamericane**
European and Pan-American Languages and Literatures
(LM 37 - Lingue e letterature moderne euroamericane)

Emanato con DR Rep. n. 471/2018

Prot. n 108199/I/3 del 13.07.2018

Art. 1 Requisiti per l'accesso al Corso di Studio

Per accedere al Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Europee e Panamericane (di seguito CdLM LLEP) è necessario:

a) aver conseguito una Laurea o diploma universitario di durata triennale in una delle seguenti classi o possedere altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo:

- ex D.M. 270/2004: L-11 (Lingue e Culture Moderne);
- ex D.M. 509/1999: classe 11 (Lingue e Culture Moderne);

Sono altresì ammessi i laureati di vecchio ordinamento (quadriennale) delle lauree in Lingue e letterature straniere e i laureati che, pur provenienti da classi diverse, abbiano acquisito almeno 72 crediti nei SSD indicati come requisiti curriculari;

b) aver acquisito almeno 72 crediti (CFU) nei seguenti insegnamenti (requisiti curriculari):

- 18 CFU in una lingua (SSD L-LIN/04-07-12-14-21);
- 18 CFU in un'altra lingua (SSD L-LIN/04-07-12-14-21);
- 18 CFU in ciascuna delle due corrispondenti letterature (L-LIN/03-05-06-08-10-11-13-15-21).

Lo studente dovrà scegliere come lingue e letterature curriculari quelle per le quali è in possesso dei requisiti d'accesso; fanno eccezione le letterature relative a una stessa lingua (omeoglotte, articolate nei seguenti gruppi: a. Letteratura spagnola e Letterature ispano-americane; b. Letteratura inglese e Letteratura anglo-americana), nell'ambito delle quali lo studente può scegliere liberamente la letteratura omeoglotta anche se nella laurea di primo livello ha studiato la letteratura europea di riferimento, o viceversa.

Sono ammissibili come requisiti curriculari anche almeno 36 CFU nei SSD L-LIN/09-15 e L-OR/12-21-22 a condizione che siano stati acquisiti almeno altri 18 CFU nel SSD L-LIN/07 e almeno 18 CFU nei SSD L-LIN/05 o L-LIN/06, oppure almeno 18 CFU nel SSD L-LIN/12 e almeno 18 CFU nei SSD L-LIN/10 o L-LIN/11. In questo caso il percorso scelto dovrà essere monolingue e comprendere le letterature omeoglotte di cui sopra.

L'adeguatezza della preparazione personale dei candidati ai fini dell'ammissione al CdLM LLEP sarà effettuata tramite colloqui individuali con una Commissione nominata dal Consiglio di Corso di Studio. I criteri di valutazione sono determinati dalla Commissione nel rispetto dei principi di coerenza con le conoscenze e preparazione richieste per l'accesso al corso e di non obsolescenza delle conoscenze e competenze professionali acquisite. Il calendario dei colloqui è reso noto nell'ambito del calendario didattico di Dipartimento. L'adeguatezza della preparazione personale è automaticamente verificata per gli studenti in trasferimento da un'altra LM-37 e per tutti i laureati della classe L-11 ex-DM 270/2004 in possesso dei sopracitati requisiti curriculari che abbiano conseguito il titolo con un voto di laurea non inferiore a 100/110 negli ultimi 5 anni solari.

Gli studenti che, seppure in possesso di LT, non detengano i requisiti curriculari di accesso dovranno acquisirli attraverso il superamento di ulteriori esami del percorso triennale previa iscrizione a corsi singoli; contemporaneamente, al fine di ottimizzare il loro percorso di studio, potranno iscriversi a corsi singoli e sostenere esami del CdLM LLEP previa acquisizione della frequenza.

Gli studenti che non hanno ancora conseguito la LT potranno essere iscritti con una clausola sospensiva ("con riserva") subordinata al conseguimento del titolo entro la sessione straordinaria di marzo-aprile. Nel caso in cui gli studenti iscritti "con riserva" non conseguano la LT entro la

scadenza di cui sopra, ma abbiano nel frattempo frequentato gli insegnamenti del CdLM LLEP, potranno sostenere i relativi esami dopo il conseguimento della LT, previa iscrizione ai corsi singoli.

Art. 2 Piani di studio individuali

Il piano didattico del Corso di studio non prevede l'articolazione in curricula. All'inizio di ogni anno accademico, in sede di presentazione del Piano di Studio individuale, lo studente ha la possibilità di effettuare le scelte previste dai singoli gruppi di scelta del piano didattico con le modalità indicate nel piano stesso e potrà chiedere di modificare tali scelte solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo. In caso di modifica di un insegnamento relativo ad anni di corso precedenti, il sostenimento dell'esame modificato può aver luogo soltanto a frequenza acquisita, dopo la conclusione delle lezioni previste per tale insegnamento, secondo il Calendario didattico dell'anno accademico in corso.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico del corso allegato al "Regolamento didattico - parte didattica" prevede lezioni frontali ed esercitazioni (queste ultime anche in modalità e-learning), attività seminariali, laboratori e attività di tirocinio.

A ciascuna attività formativa è attribuito il numero di CFU corrispondenti all'impegno richiesto allo studente in ragione di 1 CFU per 25 ore, vale a dire 6 ore per le lezioni frontali e 19 ore per lo studio individuale; per i laboratori si prevedono di norma 30 ore in aula e 95 ore per lo studio individuale e altre attività.

Le lingue di insegnamento sono prevalentemente l'italiano e l'inglese. I corsi di lingue e di letterature straniere sono sempre insegnati nelle rispettive lingue.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

I corsi non prevedono l'obbligo di frequenza. I laboratori e i tirocini richiedono invece la frequenza obbligatoria.

Le propedeuticità sono definite tenendo conto degli insegnamenti di base, dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti e dei percorsi previsti dal CdLM LLEP. Esse sono approvate dalla competente struttura didattica, sono rese note con il Piano didattico allegato al "Regolamento didattico - parte didattica" e sono riportate nei programmi degli insegnamenti.

Il mancato rispetto delle propedeuticità e dei relativi vincoli determina l'annullamento d'ufficio dell'esame sostenuto.

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato al Regolamento didattico – parte didattica elenca le attività formative che si concludono con un esame con votazione in trentesimi o con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (colloquio orale, prova scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali o di gruppo) sono stabilite nel programma di ciascun insegnamento.

Eventuali prove intermedie sono programmate dal Corso di studio, coerentemente con gli indirizzi del Dipartimento, in appositi periodi indicati nel calendario didattico annuale in modo da non interferire con le attività didattiche.

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può inserire nel piano di studio attività formative autonomamente scelte purché coerenti con il progetto formativo del CdLM LLEP, in conformità con il Regolamento didattico di Ateneo. Per l'acquisizione dei relativi crediti è richiesto il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto prevista nei programmi degli insegnamenti in questione.

Il piano didattico indica un insieme di attività coerenti con l'ordinamento didattico del corso di studio, all'interno delle quali lo studente costruisce il proprio piano di studi secondo le regole indicate nel piano didattico stesso. La proposta di attività diverse da quelle suggerite sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Corso di studio.

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei CFU acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

Tali CFU sono riconosciuti fino a raggiungimento dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio e in misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati.

Qualora dopo i riconoscimenti effettuati in base alle norme del presente regolamento dovessero residuare crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio potrà riconoscerli valutando caso per caso sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei CFU acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di studio internazionali

Tali CFU sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Il Consiglio di corso di studio valuta le richieste di riconoscimento fino a un massimo di 12 CFU delle competenze acquisite al di fuori dell'Università nei seguenti casi:

- a) quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi e le attività formative specifici del corso di studio, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 10 Attività di Tirocinio curricolare

Il corso di studio prevede lo svolgimento del tirocinio curricolare con le procedure stabilite dal Regolamento tirocini. Il tirocinio è collegato a un progetto formativo mirato ad affinare il processo di apprendimento e formazione e può essere finalizzato alla preparazione della tesi .

Art. 11 Esami sovrannumerari

In sede di presentazione del Piano di studi individuale gli studenti possono chiedere l'inserimento di esami aggiuntivi ('sovrannumerari') rispetto a quelli previsti per il completamento del percorso di studio.

Gli esami sovrannumerari relativi a insegnamenti appartenenti a SSD previsti dall'ordinamento del CdLM LLEP potranno essere conteggiati entro il numero di 20 CFU ai fini del calcolo della media di laurea.

Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale consiste in una tesi scritta, elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore e un correlatore, redatta e poi discussa davanti a una Commissione giudicatrice in lingua italiana o in una delle lingue straniere studiate nella laurea magistrale, su argomenti inerenti

qualsiasi disciplina prevista dal piano degli studi nella quale il candidato abbia conseguito almeno 5 CFU.

Il candidato dovrà dimostrare di sapere circoscrivere l'ambito della ricerca e progettarne le fasi di elaborazione. Avvalendosi di una bibliografia opportunamente selezionata e tenendo in considerazione la normativa sul copyright, il candidato dovrà saper sviluppare un'argomentazione critica coerente, che dimostri una capacità di ragionamento anche autonomo rispetto alle fonti consultate.

La prova finale potrà consistere anche in una traduzione, da una delle lingue straniere studiate all'italiano, di testi letterari o di testi critici commentati, criticamente annotata e corredata da relativa introduzione.

Le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinate nel relativo Regolamento.

Art. 13 Coerenza fra i CFU assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.